

Allegato "A"

Raccolta N. 25228

STATUTO

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "Fiera Roma S.r.l."

ART. 2

2.1 La società ha per oggetto l'attività di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di attività fieristiche, espositive e congressuali, la gestione e lo sviluppo di quartieri fieristici di carattere sia nazionale che internazionale, nonché la prestazione di servizi complementari e di supporto alle attività stesse.

2.2 In relazione agli scopi suddetti la società può compiere qualunque operazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la concessione di finanziamenti, garanzie reali e personali, avalli e lo svolgimento di ogni altra attività mobiliare e finanziaria, purché dette attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, né in via prevalente e siano svolte ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto delle riserve poste dalla legge con riferimento all'attività bancaria e finanziaria.

2.3 Sempre ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, e comunque in via non prevalente e nel rispetto delle suddette riserve di legge, la Società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio,

sia direttamente che indirettamente, sia mediante partecipazione alla loro costituzione sia mediante acquisto da terzi, come pure la loro dismissione mediante vendita o liquidazione.

2.4 La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed erogare finanziamenti a favore delle società partecipate, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta applicabili.

ART. 3

La società ha sede in Roma. Nelle forme di legge potranno essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze e dipendenze di ogni genere anche all'estero.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

ART. 5

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060. La società potrà essere sciolta ovvero la sua durata potrà essere prorogata a norma di legge.

CAPITALE

ART. 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione), diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato uno o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci anche attraverso il conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6.2 I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, altri mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere e con obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

6.3 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ.

ART. 7

Le quote saranno liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

ASSEMBLEA

ART. 8

8.1 L'Assemblea è convocata ai sensi di legge anche fuori della sede sociale purché in Italia, con avviso a mezzo telefax o raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione nello stesso luogo fissato per la prima convocazione.

8.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

8.3 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione

scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nei libri sociali.

Il socio interpellato presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

A tal fine l'organo amministrativo effettuerà la verifica dell'esito della decisione decorsi 15 giorni dall'avvenuto interpello di tutti i soci, prendendo in considerazione i soli voti pervenuti entro tale scadenza.

8.4 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

A tal fine l'organo amministrativo effettuerà la verifica dell'esito della decisione decorsi quindici giorni dalla prestazione del primo consenso, prendendo in considerazione i soli consensi pervenuti entro tale scadenza.

8.5 Ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, l'Assemblea è validamente costituita anche senza formale convocazione quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri degli organi di amministrazione e controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

8.6 Possono intervenire in assemblea i soci che risultino a ciò legittimati in base alle disposizioni normative in vigore. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socia, in accordo con le disposizioni normative vigenti.

8.7 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

8.8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato per ogni riunione dall'Assemblea, su designazione non vincolante del Presidente stesso. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

8.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento in assemblea, nonché dirigere la discussione e stabilire ordine e modalità delle votazioni.

8.10 Le Assemblee possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano esse-

re identificati, e di tale identificazione sia fatta menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti affrontati. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8.11 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9

Amministratore Unico

9.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico.

9.2 L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria della società, nel rispetto del codice di *Corporate Governance* approvato dalla controllante.

9.3 Sono comunque di competenza esclusiva dei Soci le seguenti materie:

(a) acquisizione, costituzione o alienazione di società controllate o di partecipazioni in altre società, ovvero di aziende in attività di beni o servizi;

(b) sottoscrizione e/o concessione di finanziamenti e/o di garanzie di qualunque importo;

(c) nomina del Direttore Generale;

(d) concessione di contributi a scopo di beneficenza.

9.4 Le decisioni dell'Amministratore Unico devono essere trascritte

nel libro delle decisioni dell'Amministratore Unico.

9.5 L'Amministratore Unico resta in carica per il periodo determinato

all'atto della nomina. L'Amministratore è rieleggibile.

9.6 Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea.

9.7 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico potrà nominare uno o più procuratori per singoli atti o categorie di atti, anche tra i dipendenti della Società, determinandone i poteri, nei limiti di quelli di propria competenza.

ESERCIZIO

ART. 10

10.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le norme di legge.

10.2 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

10.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio - previo prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di legge - verranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi detenute, salvo diversa delibera di destinazione dell'assemblea.

10.4 Il pagamento degli utili verrà effettuato nei termini e con le mo-

dalità fissate dall'Assemblea. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 11

11.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità, possono nominare un organo di controllo e/o un revisore/società di revisione determinandone competenze, funzioni, poteri e compenso. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

11.2 L'organo di controllo è formato da un Sindaco effettivo o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

11.3 All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero diversa decisione dell'Assemblea dei soci che potrà eventualmente affidare la revisione legale dei conti ad un revisore/società di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

SCIoglimento

ART. 12

Addivenendosi in qualunque tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno più liquidatori, determinandone i poteri.

Firmato: Arnaldo Parisella

Firmato: Paolo Silvestro Notaro